

(N. 2014)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore LAMBERTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 GIUGNO 1957

Indennità di trasferimento e di prima sistemazione dei professori non di ruolo vincitori di un concorso a cattedre.

ONOREVOLI SENATORI. — Con nota n. 12870, del 26 maggio 1953, il Sindacato nazionale scuola media rivolgeva domanda al Ministero della pubblica istruzione per conoscere se agli insegnanti medi non di ruolo vincitori di cattedre di ruolo ordinario o di ruoli speciali transitori, competeva, o no, il trattamento di trasferimento e di prima sistemazione di cui alla legge 29 giugno 1951, n. 489. Il 25 maggio e il 24 giugno dell'anno successivo, la Direzione generale per l'istruzione classica e il Servizio ruoli speciali transitori rispondevano in senso affermativo, subordinando però la corresponsione di detto trattamento alla ininterrotta presenza in servizio degli interessati alle dipendenze dello Stato da almeno un anno al momento della nomina. In base a dette disposizioni per alcuni anni, e precisamente sino al maggio 1956, l'indennità di prima sistemazione venne regolarmente corrisposta agli insegnanti non di ruolo vincitori di concorso costretti a cambiare di sede per raggiungere la cattedra di ruolo loro assegnata dal Ministero. Se non che il Ministero del tesoro, con lettera n. 121261, del 22 giugno 1956, in risposta

ad alcuni quesiti del Ministero della pubblica istruzione circa l'applicazione della legge 29 giugno 1951, n. 489, ritenne contraria alla legge l'interpretazione del Ministero della pubblica istruzione e dispose la cessazione della corresponsione delle citate indennità, « non sussistendo » — nei confronti del professore non di ruolo — « prima del passaggio in ruolo alcun regolare rapporto di impiego ».

In tal modo, a prescindere dalla disparità del trattamento fatto ai nominati prima e ai nominati dopo i chiarimenti del Ministero del tesoro, si è venuta a creare una situazione sostanzialmente contraria allo spirito dello statuto giuridico dei professori non di ruolo (legge 19 marzo 1955, n. 160) che considera tale categoria di insegnanti parte integrante del personale scolastico e la loro situazione giuridica come la premessa logica all'ingresso nei ruoli organici, non solo, ma che più volte (v. articoli 8 e 22) fa altresì menzione di mantenimento o di risoluzione del « rapporto d'impiego », sancendo espressamente il principio che l'incarico o la supplenza instaurano un regolare

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rapporto d'impiego tra il professore non di ruolo e l'Amministrazione. Pertanto lo spostamento di un professore non di ruolo per raggiungere la cattedra di ruolo assegnata dal Ministero non può non essere considerato, a tutti gli effetti, come un trasferimento imposto dalle esigenze del servizio scolastico e come tale indennizzato ai sensi di legge.

Si propone pertanto l'emanazione di un provvedimento di interpretazione autentica della legge 29 giugno 1951, n. 489 che sancisca esplicitamente il diritto della citata categoria di professori al godimento delle indennità previste dalla legge per i dipendenti statali in caso di trasferimento per ragioni di ufficio.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le indennità previste dalla legge 29 giugno 1951, n. 489, sono corrisposte anche ai professori non di ruolo; vincitori di concorso a cattedre, che debbano raggiungere una nuova sede di insegnamento, purchè si trovino da almeno un anno ininterrottamente in servizio alle dipendenze dello Stato.